

Sentenza: 8 ottobre 2019, n. 236

Materia: caccia, tassidermia, tutela della fauna

Parametri invocati: 117, secondo comma, lett. l) ed s), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 4, 9 e 10, della legge della Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione))

Esito:

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, della legge Regione Liguria 17/2018;
- infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9 e 10 della legge Regione Liguria 17/2018.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Occorre premettere che la legge 157/1992, la vigente legge statale sulla caccia, assoggetta i tassidermisti alle medesime sanzioni, anche penali, riservate agli autori degli abbattimenti illeciti, qualora trattino spoglie di animali appartenenti a specie particolarmente protette, non cacciabili o cacciabili, se uccisi al di fuori della stagione venatoria.

La legge regionale impugnata prevede innanzi tutto, all'articolo 4, che gli imbalsamatori debbano richiedere il nulla osta alla preparazione degli esemplari che vengano loro consegnati proprio nelle tre fattispecie di cui sopra.

Secondo il Governo ricorrente l'introduzione di questo tipo di autorizzazione avrebbe come effetto di depenalizzare la preparazione di trofei di caccia illeciti.

In realtà, fa notare la Corte come sia previsto che il tassidermista debba munirsi di certificato medico veterinario che asseveri che le circostanze in cui è morto l'animale siano diverse dal contesto di caccia illecita (ad esempio nel caso di soggetto rinvenuto esanime a seguito di investimento accidentale da parte di un autoveicolo). È inoltre previsto, per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, che la Regione si avvalga del parere del Civico Museo di Storia Naturale di Genova.

Il fatto che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri tralasci di considerare le norme sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni, con particolare riferimento alla considerazione di elementi per così dire scriminanti, come il certificato veterinario, rende la ricostruzione del motivo di impugnazione incompleta e dunque la questione di legittimità costituzionale inammissibile.

Il Governo ha impugnato anche l'articolo 9 della legge in oggetto. Con tale disposizione, si consente sostanzialmente una sanatoria in via amministrativa del possesso di preparazioni tassidermiche realizzate prima del 25 gennaio 1984 e non denunciate in precedenza.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, si sarebbe, di nuovo, di fronte ad un condono penale, introdotto per via surrettizia.

In questo caso il motivo di impugnazione non risulta carente dal punto di vista dell'autosufficienza, tuttavia viene respinto nel merito.

La Corte interpreta la norma come non impeditiva di un successivo controllo sulla regolarità della detenzione dal punto di vista penale e si spinge fino ad esemplificare, riprendendo un argomento difensivo della Regione, un caso di possibile interesse da parte del cittadino, ovvero quello in cui egli sia pervenuto in possesso di preparazioni tassidermiche per via ereditaria.

La questione viene dunque definita nel senso dell'infondatezza.

La terza e ultima questione riguarda l'articolo 10 della legge regionale impugnata.

Nel sostituire gli importi delle sanzioni, ancora espressi in lire nella vecchia legge regionale del 1984, la nuova disposizione non menziona più in modo espresso la sanzione accessoria della revoca della licenza di tassidermista.

Il Governo lamenta violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione per lesione dei livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Tuttavia, secondo la Corte, anche questo motivo di ricorso è infondato, poiché nella legge madre, che la normativa odierna va ad integrare, permane un rinvio alla norma della legge statale 157/1992, che prevede proprio la sanzione della revoca dell'autorizzazione del tassidermista.